

# **Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)**

**Modifica dell'11 maggio 2011**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 marzo 2007<sup>1</sup> sul controllo della circolazione stradale é modificata come segue:

*Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva e lett. i, nonché cpv. 1<sup>bis</sup> e 4*

<sup>1</sup> Nella misura del possibile, durante i controlli vanno impiegati ausili tecnici, in particolare per controllare:

- i. il tasso alcolico dell'alito.

<sup>1bis</sup> Gli ausili tecnici utilizzati sono retti dall'ordinanza del 15 febbraio 2006<sup>2</sup> sugli strumenti di misurazione e dalle pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

<sup>4</sup> Per sperimentare nuovi ausili tecnici, l'USTRA può rilasciare un permesso d'esercizio temporaneo basato su un rapporto di prova dell'Ufficio federale di metrologia e può definire i margini tecnici di tolleranza conformi allo stato della tecnica.

*Art. 11 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Le analisi dell'alito vanno eseguiti con apparecchi che convertano con un fattore di 2000 il tasso alcolico dell'alito (mg/l) nel tasso alcolemico (g/kg).

<sup>3</sup> L'USTRA disciplina l'impiego degli apparecchi per l'esecuzione dell'analisi dell'alito.

<sup>1</sup> RS 741.013  
<sup>2</sup> RS 941.210

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

11 maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova